

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1776

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOCA, NOCERA, PIACENTINO, MONTANARI, GIOVANARDI,
PAGANO, LUCCHESI, PERTICARO, PERETTI, BACCINI, PASINATO,
FUMAGALLI CARULLI, MEALLI, MASTELLA, TANZILLI, AGNALETTI**

Istituzione dell'albo professionale degli agenti di spettacolo

Presentata il 15 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo immemorabile, molti artisti interpreti od esecutori (attori, cantanti, ballerini, direttori d'orchestra, mimi, eccetera) si avvalgono della collaborazione di esperti, nella selezione delle loro occasioni di lavoro e nella definizione delle modalità spettacolari delle loro prestazioni.

Questa collaborazione si palesa particolarmente opportuna per gli artisti alle prime armi, non ancora affermati nel difficile cammino professionale e, quindi, non ancora esperti nella cernita sia delle tipologie delle rappresentazioni e delle esecuzioni a cui partecipare, sia degli impresari o produttori ai quali legarsi contrattualmente.

Gli esperti suddetti sono, in genere, operatori che, abitualmente praticando la

realità del mondo dello spettacolo, ne conoscono le insidie, le blandizie, i pericoli, i rischi.

La loro assistenza, dunque, si palesa utile per indirizzare l'artista-interprete-esecutore verso scelte oculate, in grado di assicurare la migliore utilizzazione delle sue doti naturali e di garantire la tutela della sua identità artistica.

L'utilità di tale assistenza assume particolare rilievo nella fase della trattativa contrattuale che l'interprete esecutore deve svolgere con i cennati impresari o produttori, in merito alle modalità di realizzazione della esibizione che, a favore di questi, egli andrà a svolgere.

Ma altrettanto utile detta assistenza si manifesta nella fase realizzativa della esibizione, quando la prestazione dell'esecu-

tore può subire condizionamenti o, in alcuni casi, turbative, a causa degli interventi degli operatori coinvolti nella rappresentazione od esecuzione (ad esempio: registi, direttori di orchestra, eccetera).

Si è, spesso, verificato il caso di interpreti esecutori che hanno ottenuto successo ed apprezzamento professionali grazie anche alla oculata, diligente e proficua assistenza di detti esperti.

D'altro canto, talora, proprio la improvvisazione o la mancanza di responsabilità, o, addirittura, la disonestà di costoro ha pregiudicato irrimediabilmente la carriera dei loro assistiti.

Ecco, dunque, la necessità di selezionare, sotto il profilo tanto della capacità professionale quanto della probità, gli esperti in questione, elencandoli in un albo professionale sottoposto alla cura ed alla tenuta di un organo pubblico.

La selezione sarà determinata sulla base tanto dei requisiti soggettivi di incensurabilità per reati dolosi e di probità civile, quanto di una preparazione specifica sulle normative legali e sugli usi vigenti nel settore dello spettacolo.

La preparazione in questione verrà asservata attraverso un esame che sarà sostenuto dagli interessati al termine di un corso didattico.

Si è ritenuto opportuno individuare l'organo da preporre alla tenuta dell'albo professionale nel Ministro dell'interno, poi-

ché, per una prassi inveterata, al suo dicastero vengono affidati spesso i compiti di vigilare, attraverso le prefetture o le questure, sull'espletamento delle varie attività professionali od imprenditoriali nel settore dello spettacolo (ad esempio: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e legge 22 aprile 1941, n. 633, articolo 157).

L'iscrizione all'albo professionale sotto la suddetta vigilanza, costituirà un attestato di affidabilità, in grado di garantire, per quanto possibile, agli interpreti esecutori, una avveduta scelta del loro assistente ed una protezione più sicura della loro posizione nell'ambito dei singoli rapporti contrattuali instaurati con l'assistente medesimo.

L'iscrizione, d'altro canto, conferendo all'assistente la qualifica di professionista « iscritto », gli consentirà di avvalersi, nei rapporti contrattuali con l'artista, delle prerogative e delle tutele stabilite agli articoli 2230 e seguenti del codice civile.

A tale assistente spetterà la denominazione di « agente di spettacolo », per contraddistinguerlo dall'« agente teatrale », figura questa prevista e disciplinata dall'articolo 183 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Si spera che il Parlamento mostri la consapevolezza e la sensibilità necessarie per affrontare, con tempestività, la regolamentazione della materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato riconosce l'esercizio dell'attività di agente di spettacolo.

ART. 2.

1. È agente di spettacolo la persona fisica che svolge professionalmente attività di assistenza artistica a favore di artisti interpreti od esecutori.

2. Per assistenza artistica si intende ogni intervento diretto a coadiuvare gli artisti interpreti od esecutori nella scelta e nell'attuazione delle condizioni e delle modalità spettacolari delle loro rappresentazioni, esecuzioni canore o strumentali, recitazioni, declamazioni di opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

ART. 3.

1. È fatto divieto all'agente di spettacolo di compiere atti di intermediazione o di interposizione in rapporti di lavoro subordinato, in violazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

ART. 4.

1. L'esercizio dell'attività di agente di spettacolo è subordinato alla iscrizione nell'apposito albo nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno, ed al superamento di un apposito esame di idoneità, ai sensi del comma 3.

2. Per l'iscrizione all'albo professionale, di cui al comma 1, l'interessato deve:

a) essere cittadino italiano e residente nel territorio della Repubblica;

b) non avere precedenti penali per reati commessi con dolo;

c) non essere stato sottoposto nei cinque anni antecedenti alla domanda di iscrizione all'albo professionale a procedure concorsuali.

3. L'esame di idoneità professionale di cui al comma 1 è sostenuto al termine di un apposito corso da tenere presso la prefettura della provincia di residenza del soggetto interessato.

ART. 5.

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo professionale e stabilisce il programma del corso di istruzione e le modalità di espletamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 4.

2. Le modalità di compilazione e di presentazione della domanda di iscrizione all'albo professionale nonché l'elenco della documentazione necessaria sono determinate con il decreto di cui al comma 1.

ART. 6.

1. Entro centottanta giorni dalla istituzione dell'albo nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è consentita, senza necessità di sostenere l'esame di idoneità professionale, l'iscrizione all'albo professionale a coloro che, dotati dei requisiti indicati al comma 2 dell'articolo 4, dimostrino di avere svolto, nell'ultimo decennio e per almeno cinque anni consecutivi, attività di agenzia di collocamento di gruppi artistici, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995, e corrispondenti capitolo per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

